



*Prefettura di Bari*  
*Albo dei Segretari Comunali e Provinciali*  
*Sezione Regionale Puglia*

**Bari, data del protocollo informatico**

**Al Sindaco del Comune di Bisceglie (Bt)**

**Al Segretario generale dott.ssa Marianna Aloisio  
titolare della segreteria del Comune di Corato (Ba)**

**e p.c.**

**Al Segretario generale dott.ssa Maria Concetta Dipace  
titolare della segreteria del Comune di Bisceglie (Bt)**

**Al Sindaco del Corato (Ba)**

**Oggetto: Incarico di supplenza a scavalco al Segretario generale dott.ssa Marianna Aloisio.**

Si trasmette in allegato il Decreto prefettizio relativo all'incarico di cui all'oggetto, presso la segreteria del Comune di **Bisceglie (Bt)** - cl. 1B, per il periodo **dal 24 febbraio al 16 marzo 2025**.

**Il Responsabile del Servizio Albo Regionale  
(dott. Francesco Fiore)**





*Prefettura di Bari*  
*Albo dei Segretari Comunali e Provinciali*  
*Sezione Regionale Puglia*

**PREMESSO** che con nota prot. n. 0012168 del 21.02.2025, acquisita al prot. n. 0027576 in pari data, il Sindaco del Comune di Bisceglie (Bt), cl. 1B, ha comunicato l'assenza per motivi di salute del Segretario titolare dott.ssa Maria Concetta Dipace e ha chiesto la relativa sostituzione, per il periodo **dal 24 febbraio al 16 marzo 2025**, indicando il nominativo della dott.ssa Marianna Aloisio.

**RICHIAMATO** l'art. 62 del CCNL dell'Area funzioni locali del 2019-2022 sottoscritto in data 16.07.2024 che al comma 1, recita: "*Le reggenze o supplenze a scavalco sono attribuite ai Segretari titolari di sede con provvedimento motivato del Ministero dell'Interno, sentite le amministrazioni interessate, solo in via residuale rispetto all'affidamento di tali incarichi a segretari in disponibilità, eccezionalmente e per un tempo limitato che non può superare i 120 giorni per le reggenze ed un anno per le supplenze. Nei casi di vacanza della sede, fermo restando l'obbligo di pubblicizzazione della sede e di nomina del segretario entro i termini di legge, la reggenza può essere prorogata solo qualora la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al DPR 4 dicembre 1997 n. 465, sia risultata deserta*".

**RITENUTO** per quanto sopra esposto, di conferire l'incarico di supplenza a scavalco presso la segreteria del Comune di Bisceglie (Bt) al Segretario generale dott.ssa Marianna Aloisio, titolare della segreteria del Comune di Corato (Ba), per il periodo **dal 24 febbraio al 16 marzo 2025**.

**RICHIAMATI** il T.U. EE.LL. - D.Lgs 267/2000 art. 97;

Il DPR 465/97;

Il C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali del 16/07/2024 e ss.mm. e III.;

Le deliberazioni dell'ex AGES Nazionale n. 9/6 del 07/05/98, n. 150/99;

La Legge n. 122 del 30/07/2010 art. 7, dal comma 31-ter al comma 31-septies che ha previsto la successione - a livello territoriale dei Prefetti dei capoluoghi di regione ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni regionali dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali;

Il decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.05.2012, che ha disciplinato il trasferimento delle funzioni dell'ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali al Ministero dell'Interno.

**DECRETA**

di conferire l'incarico di supplenza a scavalco presso la segreteria del Comune di Bisceglie (Bt) al Segretario generale dott.ssa Marianna Aloisio, titolare della segreteria del Comune di Corato (Ba), per il periodo **dal 24 febbraio al 16 marzo 2025**.





*Prefettura di Bari*  
*Albo dei Segretari Comunali e Provinciali*  
*Sezione Regionale Puglia*

Il Segretario comunale, ai fini dell'incarico di cui sopra, dovrà comunicare all'ente locale, l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

Al Segretario incaricato spetta, l'indennità di scavalco pari al 15% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 56, comma 1, lett. a), b), c), d) del CCNL anno 2019-2021, sottoscritto in data 16.07.2024 ragguagliata al periodo di incarico per gli incarichi di durata fino a 60 giorni e del 25% della medesima retribuzione per gli incarichi di durata superiore a 60 giorni. Gli enti possono elevare fino al 25% la percentuale di cui al comma 2, relativa agli incarichi di durata fino a 60 giorni, in base alla propria capacità di bilancio e nel rispetto dei limiti di legge.

Ai sensi dell'art. 62 comma 4, al Segretario incaricato, spetta altresì, a carico degli enti utilizzatori e nei limiti delle disponibilità di bilancio il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili.



**Il Viceprefetto Vicario**  
**(Cicoria)**